

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

Azienda Sanitaria Locale n°5 di Oristano

Rep. N° _____ del _____

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA LIBERO

PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGO PRESSO IL

CENTRO DI SALUTE MENTALE DEL DISTRETTO DI ALES E

TERRALBA ED IL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO.

L'anno **duemilaquindici** addì _____ del mese di

,

presso la sede legale dell'A.S.L. n. 5 di Oristano.

In esecuzione della Deliberazione C.S. n°

del _____,

TRA

- la **Dr.ssa Maria Giovanna Porcu**, nata a Macomer il

29/03/1966 (C.F. PRCMGV66C9E788S), nella sua qualità

di Commissario Straordinario e Legale Rappresentante

dell'Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, con

Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA

00681110953), nel prosieguo indicata come "A.S.L.";

E

- la **Dr.ssa Lorena Lai**, nata a San Gavino Monreale

il 12/12/75 e ivi residente in Via Tirso n.2,

09037 , (P.Iva) nel prosieguo indicato come

"professionista";

PREMESSO

che con nota NP/2014/10898 del 14/10/2014 il Direttore del Servizio di Psicologia Aziendale comunicava che a seguito dell'accoglimento della richiesta di part-time di un Dirigente Psicologo assegnato al Centro di Salute Mentale del Distretto di Ales-Terralba per 26 ore settimanali, le attività psicologiche hanno subito una proporzionale contrazione;

che con nota NP/2015/5270 del 08/05/2015 il Direttore del Servizio di Psicologia Aziendale comunicava che anche al Dirigente Psicologo assegnato al P.O. San Martino è stato concesso il part -time per 26 ore settimanali;

che la situazione sopra evidenziata ha determinato una significativa contrazione dell'assistenza psicologica per la popolazione interessata ;

che ASL 5 di Oristano ha stipulato una convenzione con l'ASL di Nuoro in data 24/05/2012, finalizzata al reciproco utilizzo di graduatorie concorsuali pubbliche;

che con nota PG/2015/13680 del 27/02/2015 questa Azienda aveva comunicato all'ASL di Nuoro l'esigenza di assegnare un incarico annuale di Psicologo, di natura professionale per n.12 ore settimanale presso

il Distretto di Ales/Terralba e chiesto di informare i candidati idonei, utilmente collocati nella graduatoria concorsuale per Dirigenti Psicologi, approvata con deliberazione Asl di Nuoro n.978 del 22/06/2010, affinché esprimessero il proprio assenso a ricoprire l'incarico in oggetto;

che la candidata utilmente collocata nella richiamata graduatoria, Dr.ssa Lorena Lai, con nota del 11/03/2015 aveva comunicato la propria disponibilità ad ricoprire l'incarico annuale di natura libero professionale presso il Distretto di Ales/Terralba, e che contattata recentemente per le vie brevi ha confermato la propria disponibilità a ricoprire le ulteriori n.12 ore settimanali presso il P.O. San Martino;

che con deliberazione del C.S n. del è stata autorizzata la stipula di un contratto libero professionali di Psicologa con la Dr.ssa Lorena Lai, candidata utilmente collocata nella graduatoria concorsuale per Dirigenti Psicologi approvata con deliberazione ASL di Nuoro n.978 del 22/06/2010, per assicurare l'assistenza psicologia presso il Centro di Salute Mentale del Distretto di Ales/Terralba ed il P.O. San Martino;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda Sanitaria Locale come sopra rappresentata conferisce al professionista che accetta, un incarico libero professionale in qualità di psicologo, per lo svolgimento delle prestazioni professionali presso il Centro di Salute Mentale del Distretto di Ales e Terralba ed il P.O. San Martino, per un impegno settimanale di norma di 24 ore (96 su base mensile). La professionista dovrà svolgere le seguenti attività:

- attività di psicoterapia ai pazienti del Centro di Salute Mentale del Distretto di Ales Terralba;
- attività di psicoterapia ai pazienti e familiari del P.O. San Martino

Art. 2

L'A.S.L. n.5 collabora fattivamente con la professionista fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico affidatogli, specificando gli indirizzi e le direttive che saranno precisati, di volta in volta, anche per le vie brevi. Nello

svolgimento della propria attività lavorativa, il Professionista dovrà attenersi alle direttive impartite dal Responsabile del Servizio di Psicologia Aziendale e dal Responsabile del Centro di Salute Mentale del Distretto di Ales e Terralba concordando in particolare l'articolazione oraria della prestazione, al fine di rendere compatibile la sua prestazione professionale con la complessiva organizzazione dei servizi.

Art. 3

La durata dell'incarico è di **mesi 12 (dodici)** con decorrenza dal giorno della sottoscrizione del contratto. Il recesso anticipato da parte del professionista deve essere comunicato al Commissario Straordinario della ASL, con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 4

Il compenso mensile è fissato in €2.120,64 (euro duemilacentoveventi/64) al lordo di oneri e ritenute di legge. Tale importo è corrisposto in rate mensili posticipate, entro il termine di 60 giorni, dietro presentazione di relativa fattura accompagnata dall'attestazione dei Responsabili dei Servizi presso i quali collabora, circa la regolarità qualitativa e quantitativa della prestazione

professionale. Le parti concordano che per ogni ora di attività prestata e autorizzata, pari 24 ore settimanali previste (96 su base mensile), verrà riconosciuto un compenso di Euro 22,09 al lordo di oneri e ritenute di legge. Qualora per esigenze eccezionali e motivate, si rendesse necessario l'utilizzo del professionista oltre le 24 ore settimanali concordate (96 ore su base mensile), la liquidazione dei compensi ulteriori è subordinata alla presentazione, unitamente alla fattura, di regolare autorizzazione del responsabile del servizio. In ogni caso, la durata settimanale e mensile della prestazione professionale resa dal professionista, non potrà superare i limiti massimi di legge, sul rispetto dei quali dovrà vigilare il Responsabile dei servizi presso cui collabora il professionista. L'ASL, come sopra indicata e rappresentata, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Art. 5

Alla conclusione del presente contratto, sia per scadenza del termine, sia per risoluzione anticipata o recesso, la professionista non avrà diritto a percepire il trattamento di fine rapporto, né

indennità alcuna, essendo ogni emolumento già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art. 4, del quale il professionista si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione, sempre salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

Art 6

La professionista assume la responsabilità per le attività professionali direttamente affidategli, nonché per i risultati conseguiti. Nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90, è tenuto ad osservare il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del presente incarico.

Art.7

Le parti convengono di valutare periodicamente, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione delle prestazioni, il lavoro svolto anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 8

La professionista si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'ASL come sopra indicata e rappresentata. La professionista dichiara di non svolgere attualmente attività in conflitto d'interessi con l'Azienda e di impegnarsi a non svolgerla per tutta la durata del presente contratto

Art. 9

La professionista autorizza l'ASL n. 5 di Oristano a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto.

Art. 10

Le parti concordano che per eventuali controversie inerenti e conseguenti il presente contratto, il foro competente è quello di Oristano;

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e segg. codice civile.

Art. 12

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26

ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e
registrazione sono a carico del professionista.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

IL Professionista

Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

Dr.ssa Lorena Lai